

**Proponente: 12.A**  
**Proposta: 2025/766**  
**del 16/12/2025**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1787**  
**del 22/12/2025**

**LEGALE**

**Dirigente: BENVEGNA Avv. Eliana**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** ASSUNZIONE DI IMPEGNO INTEGRATIVO IN RIFERIMENTO AD INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE, PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 6581/21 R.G.N.R., ORA DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE QUANTO AL GIUDIZIO CON RITO ABBREVIATO

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LEGALE

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale n. 50 R.U.D. del 27/1/2022 con la quale: a) si conferiva incarico all'avv. Salvatore Tesoriero, dello Studio Legale Gamberini, per la rappresentanza e la costituzione di parte civile del Comune nel procedimento penale n. 6581/21 R.G.N.R. e n. 6295/21 R.G. GIP pendente avanti il Tribunale di Bologna (cosiddetta "Indagine Perseverance"); b) si assumeva un impegno di € 7.905,51 come da preventivo per la fase dell'udienza preliminare (impegno n. 2022/1339);
- il disciplinare di incarico, sottoscritto dalle parti ed acquisito al n. 25551/2022 di P.G., il quale all'art. 3, commi 2 e 3, prevede: *"2. Onde assicurare la necessaria tempestiva copertura finanziaria ed evitare la formazione di debiti fuori bilancio, al termine dell'incarico non saranno riconosciuti compensi ulteriori (ad eccezione delle variazioni delle aliquote contributive e/o fiscali), salvo che, in pendenza del giudizio e, comunque, prima dell'ultima udienza, il Legale abbia segnalato circostanze sopravvenute che prevedano nuove difese inizialmente non previste, tali da giustificare un aumento del compenso inizialmente pattuito e che il relativo impegno di spesa sia stato corrispondentemente integrato. In ogni caso, salvo il verificarsi delle sopravvenienze indicate in via esemplificativa nel precedente periodo, non comportano maggiorazione del compenso concordato la redazione di atti ulteriori rispetto a quelli ipotizzati per la compilazione del preventivo. 3. L'eventuale integrazione dell'impegno di spesa assunto con la determinazione di incarico comporta modificazione implicita dell'accordo sul compenso, indicato nel presente contratto, attuata mediante scambio di corrispondenza a mezzo pec."*;
- la determinazione dirigenziale n. 1233 R.U.D. del 22/11/2022 con la quale si dava atto che in conseguenza del rinvio a giudizio di numerosi imputati e dell'apertura della fase del rito abbreviato si erano verificate le condizioni di cui al sopra richiamato art. 3 del disciplinare di incarico e si integrava pertanto, per ulteriori € 5.364,54, l'impegno n. 2022/1339;
- la determinazione dirigenziale n. 63 R.U.D. del 22/1/2024 con la quale si dava atto che a seguito di impugnazione della sentenza emessa in esito al giudizio con rito abbreviato e della conseguente instaurazione del giudizio di appello, si erano nuovamente verificate le condizioni di cui al sopra richiamato art. 3 del disciplinare di incarico e si assumeva pertanto un impegno integrativo di € 5.899,52 (impegno n. 2024/1331);
- la determinazione dirigenziale n. 617 R.U.D. del 4/6/2025 con la quale si dava atto che a seguito del rinvio a giudizio con rito ordinario degli imputati che non avevano optato per il rito abbreviato, si erano verificate una volta ancora le condizioni di cui al sopra richiamato art. 3 del disciplinare di incarico e si assumeva pertanto un ulteriore impegno integrativo di € 6.843,15 (impegno n. 2025/4390);

Considerato:

- che a seguito di definizione del giudizio di appello per il rito abbreviato venti imputati hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza del 29/5/2024 della Corte d'Appello di Bologna;
- che il Comune è costituito parte civile nei confronti di diciassette dei suddetti vendi imputati;
- che trattandosi di una diversa fase del medesimo procedimento penale si ricade nuovamente nella previsione di cui al sopra richiamato art. 3, comma 2, del disciplinare di incarico, con conseguente necessità di assumere un impegno di spesa integrativo;

Visto la mail del 31/10/2025, acquisita al n. 302045/2025 di P.G., con la quale l'avv. Tesoriero *"stima di contenere gli onorari e le competenze negli importi che la Cassazione liquiderà in favore dell'assistenza legale degli Enti territoriali"*, e vista altresì la nota (ALL.1) con la quale le spese delle parti civili Comune di Reggio Emilia, Comune di Gualtieri e Comune di Cadelbosco di Sopra sono quantificate in complessivi € 7.652,56 (oltre a CPA ed IVA, per un totale quindi di € 9.709,57 da suddividere tra i tre Comuni);

Ritenuta congrua la quantificazione di cui sopra, la quale si assesta sui valori tariffari medi per la fase decisionale e sui valori tariffari massimi per la fase di studio (la quale ha comportato lo studio di plurimi ricorsi), ma con una spesa da suddividere tra tre Comuni;

Ritenuto pertanto di assumere un impegno integrativo per € 3.236,53 lordi (€ 7.652,56 oltre a CPA ed IVA, diviso per un terzo) in favore dello Studio Legale Gamberini in riferimento all'incarico di rappresentanza e difesa del Comune, costituito parte civile nel procedimento penale n. 6581/21 R.G.N.R., ora davanti alla Corte di Cassazione quanto al giudizio con rito abbreviato;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co. 1 e 2 TUEL;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 31/03/2025, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 e successivi aggiornamenti;

Visti:

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 Sez.A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di assumere un impegno integrativo di € 3.236,53 - per le motivazioni richiamate in parte narrativa - in favore dello Studio Legale Gamberini in riferimento all'incarico di rappresentanza e difesa del Comune, costituito parte civile nel procedimento penale n. 6581/21 R.G.N.R., ora davanti alla Corte di Cassazione quanto al giudizio con rito abbreviato;
- 2) di imputare l'impegno alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.11.006 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 3250/2 del P.E.G. 2025 denominato "Incarichi prof.li per attività Servizio Legale", codice prodotto 2025\_PD\_1201, centro di costo 0101, modalità di gestione Conto annuale 001, previo storno di pari importo dal capitolo 3250 del P.E.G. 2025 denominato "Attività Ufficio Legale e atti a difesa, arbitrati e spese legali e tecniche";
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti, l'integrazione dell'impegno di spesa di cui al presente atto comporta modificazione implicita dell'accordo sul compenso;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente  
Avv. Eliana Benvegna